

DIRITTO SOCIETARIO

Etichettatura dei prodotti e Made in Italy: la Cassazione fa chiarezza

di **Elena Fraternali**

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA: VARIABILI FISCALI E OPERATIVE NEI FLUSSI CON L'ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la **sentenza n. 23850 del 21.07.2022**, la Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato il tema della **corretta etichettatura dei prodotti** con riferimento all'apposizione sugli stessi del "*Made in Italy*".

La Suprema Corte, a seguito di ricorso presentato da un contribuente dopo la conferma, da parte del Tribunale del riesame, del **sequestro preventivo di circa 37.000 metri di tubi in gomma**, ha richiamato i principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità e ha confermato l'operato del ridetto Tribunale specificando che **la dicitura "Made in" non è essenziale al fine di integrare l'errata individuazione dell'origine italiana** di un prodotto.

La vicenda riguarda **l'importazione di una partita di tubi in gomma**, prodotti da una **società turca** e destinati a una società italiana, recanti la **stampigliatura "Italy"**, a seguito della quale l'importatore è stato indiziato del reato di cui all'[articolo 517 c.p.](#) per immissione in commercio di prodotti industriali con indicazioni fallaci sulla loro origine.

Come noto, **l'origine delle merci è uno degli elementi essenziali dell'obbligazione doganale** e deve essere correttamente individuata al fine di consentire al consumatore finale di identificare il Paese in cui è stato realizzato un prodotto (c.d. *Made in*), verificare le eventuali misure di politica commerciale europea applicabili e individuare il trattamento daziario e le eventuali agevolazioni previste.

In particolare, in fase di commercializzazione di un determinato prodotto, l'etichettatura di origine serve per informare il consumatore circa l'origine territoriale dello stesso, consentendo una **consapevole scelta di acquisto** sulla base di tale dato.

Salvo che per determinati tipi di beni (*i.e.* agricoli, alimentari, cosmetici, medico-farmaceutici),

né la normativa internazionale né quella nazionale prevedono un obbligo di indicazione del “Made in” di un bene.

Nel caso in cui l'imprenditore, dunque, **importi o delocalizzi in un Paese extraeuropeo la produzione di un bene** che intende commercializzare non ha un obbligo di positiva indicazione del luogo in cui lo stesso è realizzato ma, d'altra parte, **neppure può indicare, sullo stesso, informazioni false** o ingannevoli al riguardo.

A livello nazionale, la disciplina del “Made in Italy” è contenuta nella L. 350/2003 (Finanziaria 2004), all'articolo 4, commi da 49 a 49 *quater*. Tale disciplina prevede **tre fattispecie sanzionabili**: due configurabili come reato (**falsa indicazione di origine e fallace indicazione di origine**) e una come illecito amministrativo (**fallace indicazione di origine attraverso l'uso del marchio**).

L'articolo 4, comma 49, in particolare, sancisce che *“L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. [...]”*, che prevede **la reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 Euro**.

Ai sensi della citata normativa, costituisce:

- **falsa indicazione dell'origine** la stampigliatura “Made in Italy” su prodotti e merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine;
- **fallace indicazione dell'origine**, l'apposizione, sia su prodotti privi di indicazioni di origine che su prodotti su cui è indicata un'origine e provenienza estera, di segni, figure o quant'altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana;
- **fallace indicazione dell'origine tramite l'uso del marchio** (articolo 4 comma 49 bis, aggiunto dal [L. 135/2009, articolo 16, comma 6](#)), l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.

Alla luce della citata normativa e dell'*excursus* ripercorso dalla stessa Cassazione nella precedente pronuncia n. 54521 del 16.06.2016, la Corte ha **confermato l'operato del Tribunale del riesame** ritenendo che la dicitura “Italy” impressa sui tubi presentati in dogana per l'immissione in commercio **induca il consumatore a ritenere che la produzione di detti beni sia effettivamente avvenuta nel territorio italiano**. E invero, in mancanza di indicazioni grafiche o etichette relative alla provenienza estera dei prodotti, l'indicazione della scritta “Italy” sui beni **integra la fattispecie penale di cui all'articolo 517 c.p.** senza che possa ritenersi essenziale – ai fini della configurazione del reato – la **mancanza della precedente dicitura “Made in”**, poiché la scritta in questione **non avrebbe avuto altra ragione di essere apposta se non quella di ingannare i consumatori circa l'origine dei prodotti**.